



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 23 del 26/02/2013 -
Determinazione nr. 544 del 26/02/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di pulitura e disinfezione di tipo industriale per tessuti e capi ospedalieri.

Società LAVANDERIA FANTUZZI SPA - stabilimento sito in Comune di Fiume Veneto (PN), via Pontebbana, foglio n. 1, mapp. 114-303-459

PREMESSA

1.Fatto

La Società LAVANDERIA FANTUZZI SPA, con sede legale in viale Dante Alighieri n. 12/A a Pordenone (PN), ha presentato con nota datata 30.07.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per prosecuzione di attività esistente relativa allo stabilimento ubicato in Comune di Fiume Veneto (PN) in via Pontebbana, foglio n. 1, mapp. 114-303-459.

La domanda è pervenuta in data 30.07.2012 ed è stata assunta al prot. n. 59056 del 02.08.2012. E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 62858 del 22.08.2012. Con nota prot. n. 65867 del 07.09.2012 sono state richieste integrazioni tecniche che la ditta ha inoltrato in data 12.10.2012 (prot. n. 75179 del 16.10.12).

Con nota prot. n. 2421 del 09.01.2013 è stata indetta la conferenza di servizi, successivamente convocata con nota prot. n. 12889 del 12.02.2013.

In data 22.02.2013 si è tenuta la conferenza di servizi alla quale hanno partecipato la Provincia ed il Comune di Fiume Veneto. Entrambi gli Enti hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

L'azienda opera nel campo della pulitura e disinfezione di tipo industriale per il trattamento di fibre, tessuti e capi ospedalieri.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per proseguire con l'attività esistente.

Essa è in possesso dei seguenti impianti:

- n. 6 linee lavacontinua usate per il lavaggio di capi provenienti dai reparti di degenza (punti di emissione **E4ab, E5ab, E6ab, E7ab, E8ab, E9ab**); di queste, la linea 5 è destinata al lavaggio capi verdi delle sale operatorie;
- linea mangani (stiratura automatica a rullo per capi piani – piegatura) e linee stiro

- (punti di emissione **E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17**);
- linea essiccatori (punti di emissione **E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28**);
 - n. 2 lavasecco per il trattamento dei capi sterili (punti di emissione **E18 ed E19**);
 - una centrale termica ove sono presenti n. 4 impianti di combustione ad olio combustibile, in particolare: l'impianto principale avente potenza termica nominale di 10,46 MW (punto di emissione **E1**); n. 2 impianti di emergenza (che entrano in funzione solo in caso di guasto e/o manutenzione dell'impianto principale): il primo avente potenza termica nominale di 6,56 MW (punto di emissione **E2**) ed il secondo avente potenza termica nominale di 6,23 MW (punto di emissione **E3**); impianto di combustione da 3,49 MW scollegato e non funzionante (punto di emissione **E4**).

Si dà inoltre atto che la determinazione dirigenziale proposta con il n. 18 in data 25.02.2013 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra, viene sostituita dalla presente poiché, a causa di problemi informatici, non le è stato correttamente assegnato un numero.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente.

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione,
- mappa catastale in scala 1:2000,
- stralcio di PRGC in scala 1:2000 con legenda,
- stralcio di CTR in scala 1:5000,
- breve relazione integrativa del 12.10.12,
- tav. 02 integrazioni del 12.10.12: pianta metodistica (correzione punti di emissione),
- prospetti dei camini E1, E2, E3, E4a, E18, E19, E20, E21 in scala 1:50 datati 10.10.12 (integrazioni del 12.10.12),
- chiarimenti pervenuti via e-mail in data 25.10.2012 e 26.10.2012.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

- accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 20 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 14.01.2013. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come:
 - **E1** (impianto di combustione ad olio combustibile, 10,46 MW),
 - **E2** (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,39 MW - emergenza),
 - **E3** (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,46 MW - emergenza),
 - **E4ab, E5ab, E6ab, E7ab, E8ab, E9ab** (impianti di lavaggio lavacontinua),
 - **E18, E19** (Sfiati dalle macchine di lavasecco a ciclo chiuso con recupero del solvente)

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato nelle lavasecco e la tipologia degli impianti stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fiume Veneto in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 22.02.2013.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza di servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede i seguenti impianti che non sono soggetti ad autorizzazione:

- n. 1 gruppo elettrogeno di emergenza funzionante a gasolio avente potenza termica nominale di 0,5 MW ad uso industriale (non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 comma 1, rientra in parte I, all. IV, lettera bb);
- linee di stiratura con mangano (punti di emissione **E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17**): non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 perché rientrano nella parte I, all. IV, lettera i).

Per quanto riguarda, infine, gli essiccatori con scarico manuale e gli essiccatori con scarico automatico (punti di emissione **E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28**), si ritiene che tali punti di emissione non siano soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto le emissioni possono essere considerate poco significative in termini di inquinamento atmosferico, tali da non rientrare nelle definizioni di “inquinamento atmosferico” e di “emissione” (art. 268, comma 1, lettere a e b) fornite dal suddetto decreto.

La Ditta svolge, tra le varie fasi del ciclo produttivo, anche l'attività di cui al punto 4, parte II, all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto rientra nel campo di

applicazione dell'art. 275 del medesimo decreto.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la società LAVANDERIA FANTUZZI SPA, con sede legale in viale Dante Alighieri n. 12/A a Pordenone (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Fiume Veneto (PN), via Pontebbana, foglio n. 1, mapp. 114-303-459.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **E1** (impianto di combustione ad olio combustibile, 10,46 MW),
- **E2** (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,39 MW - emergenza),
- **E3** (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,46 MW - emergenza),
- **E4ab, E5ab, E6ab, E7ab, E8ab, E9ab** (impianti di lavaggio lavacontinua),
- **E18, E19** (sfiati dalle macchine di lavasecco a ciclo chiuso con recupero del solvente).

Si dà inoltre atto che la determinazione dirigenziale proposta con il n. 18 in data 25.02.2013 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alle premesse, viene sostituita dalla presente poiché, a causa di problemi informatici, non le è stato correttamente assegnato un numero.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione	
E1 (impianto di combustione ad olio combustibile, 10,46 MW)	Altezza sul p.c.: 12 m Portata: 27800 mc/h
E2 (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,56 MW - emergenza)	Altezza sul p.c.: 12 m Portata: 17400 mc/h
E3 (impianto di combustione ad olio combustibile, 6,23 MW - emergenza)	Altezza sul p.c.: 12 m Portata: 16500 mc/h
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i>	
Polveri totali	100 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc
<i>Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</i>	

Punti di emissione

E18 ed E19 (sfiato rigenerazione carboni attivi)	<i>Dati validi per ciascun camino</i> <i>Altezza sul p.c.: 7,5 m</i>
Limite per i composti organici volatili espresso come valore limite di emissione totale	20 g/kg (*) (*): espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato

Punti di emissione	
E4ab, E5ab, E6ab, E7ab, E8ab, E9ab (lavacontinua)	<i>Dati validi per ciascun camino</i> <i>Altezza sul p.c.: 7,5 m</i> <i>Portata: 1000 mc/h</i>
<i>Sostanza di cui alla tabella C, parte II, all. I del D.Lgs. 152/06 e smi</i> Classe II: Cloro	5 mg/Nmc

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento, nonché degli impianti di combustione, devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- Per gli impianti di combustione afferenti ai punti di emissione **E1**, **E2** ed **E3**, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici (fatta eccezione per il primo che deve essere inviato alla Provincia di Pordenone ed al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA

- FVG) devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono rispettare quanto previsto dall'art. 294 c. 1 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e utilizzare i combustibili di cui all'allegato X con le modalità ivi prescritte.
- g) Per l'impianto afferente al punto di emissione **E4ab**, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dallo stesso. I risultati dei campionamenti analitici (fatta eccezione per il primo che deve essere inviato alla Provincia di Pordenone ed al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG) devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- h) Per le due lavasecco afferenti ai camini **E18 ed E19**, al fine di monitorare l'emissione di composti organici volatili, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno**, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno solare precedente per stabilire il rispetto del limite previsto al punto 11, tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e riportato al precedente paragrafo "2. Obblighi". Al fine di compilare il piano di gestione dei solventi, la società deve utilizzare il modulo predisposto dalla Provincia di Pordenone (denominato "Allegato 1") per l'autorizzazione di carattere generale relativa agli *"impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso"* emanata con det. dir. n. 2252 del 21.09.2011 e scaricabile dalla sezione modulistica del sito internet della Provincia di Pordenone www.provincia.pordenone.it.
- i) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .
Norma UNI EN 1911-1:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Campionamento dei gas.
Norma UNI EN 1911-2:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Assorbimento dei composti gassosi

Norma UNI EN 1911-3:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- j) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- k) Il camino autorizzato dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società LAVANDERIA FANTUZZI SPA, al Comune di Fiume Veneto (PN), al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo "2. Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 26/02/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 26/02/2013 02:38:10

IMPRONTA: 849A7C37E67461416B3B7ABE9C5E25789EF06FBC2BEA9C858512EF60B7D5C4BA
9EF06FBC2BEA9C858512EF60B7D5C4BA9228AABF34735DFE817839414E898AD9
9228AABF34735DFE817839414E898AD9C7A8A4EB5F736FF09F3DCA86A78C1896
C7A8A4EB5F736FF09F3DCA86A78C1896883C198EF1098454EF176EB0EE9849F5